

AVELLINO – Qui di seguito il testo della nuova ordinanza antismog del commissario straordinario che regolamenterà il traffico cittadino per due mesi, da domani 1 maggio fino al 30 giugno 2019.

Comune di Avellino

ORDINANZA N.161 del 30/4/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 167 del 14/02/2006, ha adottato il *«Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria»,* approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27/06/2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5/10/2007;

- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino», nell'ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti;

- che in data 26/01/2018 veniva sottoscritto l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, dai Sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D'Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina;

- che il suddetto Accordo prevedeva, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM1O, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria;

- che il Commissario Straordinario del Comune di Avellino ha richiesto un incontro presso la Prefettura di Avellino per monitorare l'attuazione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto con i Comuni ricadenti nell'area vasta di Avellino e per verificare, con il contributo tecnico-scientifico dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.C., la necessità di procedere all'implementazione dell'intesa, al fine di perseguire attraverso un'azione sinergica, condivisa e congiunta, resa necessaria e ineludibile dalle caratteristiche geomorfologiche della valle, il miglioramento delle condizioni di inquinamento ambientale con specifico riferimento a quello delle cosiddette polveri sottili;

- che a seguito della Conferenza tenutasi in Prefettura alla presenza dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, dell'ARPAC e dell'ASL si è stabilito di attuare concretamente l'Accordo già sottoscritto nonché adottare ulteriori iniziative congiunte al fine di pervenire ad un sensibile miglioramento dell'aria dell'agglomerato urbano Avellinese e della Valle del Sabato con riferimento specifico alle principali cause di inquinamento sulle quali si è convenuto;

- che l'incontro predetto si è concluso con l'impegno di convocare, presso il Comune di Avellino, un tavolo tecnico per le modifiche ed eventuale aggiornamento ed implementazione dell'accordo con i rappresentanti degli enti presenti al tavolo;

- che a tal fine, in data 27/02/2019, 07/03/2019 e 04/04/2019, si sono tenute presso il Comune di Avellino riunioni del tavolo tecnico nel corso delle quali sono state proposte delle variazioni

all'Accordo del 26/01/2018;

- **che tra tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati è stato condiviso un nuovo Accordo che prevede una serie di interventi da attuare in tutti i Comuni per tutto l'anno nonché interventi da attuare a seguito del superamento dei limiti consentiti per il PM10 anche al di sotto dei 35 max annui consentiti.**

CONSIDERATO

- che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata "ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)", ubicate nel territorio comunale di Avellino, così come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del23/12/2014, risultano essere: "Avellino AV41 Sc. V Circolo", in via Oscar D'Agostino, e "Avellino Scuola Alighieri", in via Piave;

- che nell'anno 2019 sono state emanate le Ordinanze Sindacali nn. 42, 56 e 112 rispettivamente del 07/02/2019, 22/02/2019 e 28/03/2019 tese a contrastare la diffusione del micro particolato (PM10) e volte al perseguimento del miglioramento della qualità dell'aria;

- che dal bollettino emesso dalla Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria relativo alla data del 26/04/2019 risultano registrati n.19 superamenti dei limiti consentiti per il parametro PM10 nella centralina "Scuola Alighieri" e n.12 nella centralina "AV41 Sc. V Circolo";

- che, nelle more della formalizzazione, in sede di Conferenza in Prefettura, del nuovo Accordo già condiviso con le Amministrazioni e gli Enti interessati, si ritiene opportuno intervenire con le modalità indicate nel nuovo Accordo ed in particolare attuando gli interventi in esso previsti a seguito di 15 superamenti dei limiti consentiti per il PM10 ed al di sotto dei 35 max annui consentiti.

VISTO

- i pareri favorevoli espressi Comandante di Polizia Municipale e dal Dirigente del Settore Ambiente;

- gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

- il d.lgs. n. 155 del 13/08/2010;

- il d.P.R. n. 74 del 16/04/2013;

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

- gli artt. 50 e 54, comma l, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Considerato, pertanto, che al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico il Sindaco, quale Autorità competente, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento,

ORDINA

la messa in atto dei provvedimenti di seguito elencati, a decorrere dal giorno 01/05/2019 e sino al giorno 30/06/2019 incluso, fatta salva la possibilità di diversa regolamentazione, in relazione alle successive rilevazioni.

l) divieto di circolazione a targhe alterne, negli orari 9.00-18.30 dal lunedì al sabato:

Tipo di Veicolo

Categoria

Orario

Aree

Tutti gli autoveicoli e motoveicoli ad eccezione di quelli Elettrici e quelli alimentati con motore l

Ultimo numero di targa 0-2- 4- 6- 8

consentito il Martedì, Giovedì e Sabato.

Ultimo numero di targa 1-3-5-7-9

consentito il Lunedì, Mercoledì e Venerdì

9.00 – 18.30

Centro urbano Comune di Avellino

2) divieto di circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli, ad eccezione di quelli elettrici, alimentati con motore ibrido, metano, GPL e Euro 6, per tutte le domeniche, escluse quelle interessate da tornate elettorali.

La limitazione della circolazione, prevista al punto l), riguarda il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate:
il
tratto dell'Autostrada Al6, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale
Italia fino alla rotatoria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.

Le predette limitazioni non si applicano alle fattispecie di seguito elencate:

veicoli elettrici, ibridi o plug-in dotati di motore elettrico;

veicoli funzionanti a metano, GPL e Euro 6;

autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione:

- i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve;

- i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione;

- i taxi in servizio;

- i veicoli N.C.C.;

- i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, nonché i veicoli comunali impiegati in attività istituzionali e interventi di soccorso e di emergenza;

- i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente;

- eventuali altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

3) divieto di sostare con il motore acceso:

per gli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima dell'orario di partenza dei singoli autobus; per non più di tre minuti per tutti gli altri autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico

4) divieto totale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati. Il presente divieto vale su tutto il territorio comunale.

5) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna o con altre biomasse (legna, pellet, cippato, ecc), con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle. Il presente divieto non si applica qualora questi rappresentino l'unico o il principale sistema di riscaldamento.

6) divieto di uso di dispositivi (**es**. **porte a lama d'aria) che al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita, supermercati, esposizioni, ecc.**

DISPONE

- **l'immediata trasmissione della presente Ordinanza ai Comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, per i provvedimenti di competenza, nonché al Signor Prefetto di Avellino, all'ARPAC** e **all'ASL di Avellino;**

- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all'uopo;

- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla

presente ordinanza;

- che l'Ufficio Mobilità provveda a disporre che i pannelli elettronici a messaggio variabile indichino la limitazione del traffico per le categorie di autoveicoli oggetto della presente Ordinanza e predisponga eventuali provvedimenti necessari all'organizzazione della viabilità;

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 168,00 ad € 679,00 e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada;

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 223,00 ad € 445,00;

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di bruciatura vegetali anche in ambito domestico (punti 3 e 4), fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un mnimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000) stabilendo una somma minima pari ad € 250,00;

- salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;

- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5), salvo i casi previsti dal Codice Penale, sia punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo il pagamento di una somma mi- nima pari ad € 250,00.

- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;

- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco,all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. n. 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio;

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale

Dott. Michele Arvonio

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale

Ing. Luigi A. M. Cicalese

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Priolo